



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione cittadini UE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **13748/2026** promossa da:

xxxxxx, con l'avv. [REDACTED]

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO
INTERNO**

RESISTENTE

Il giudice designato, letti gli atti ha pronunciato il seguente

DECRETO

1.

LETTA l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva (*rectius*, di accertamento del diritto a rimanere) avente ad oggetto il provvedimento con cui la Commissione territoriale di Bologna ha respinto la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 39, comma 4, del Reg. UE 2024/1348;

OSSERVATO che la fase amministrativa si è svolta con procedura di frontiera in quanto la fattispecie ricade nell'ipotesi di cui all'art. 42, par. 1, lett. j del medesimo regolamento;

RILEVATO che è pacifica la necessaria applicazione del Reg. (UE) 2024/1348, trattandosi di cittadino straniero arrivato in Italia il 21/7/2026;

RILEVATO che nel ricorso il difensore ha rappresentato che «attese le plurime violazioni procedurali di seguito dedotte, il provvedimento impugnato sia da qualificarsi come adottato all'esito di una procedura ordinaria, con conseguente applicazione del termine di trenta giorni di cui all'art. 35-bis, comma 2, d.lgs. 25/2008 per la proposizione del ricorso ed il riespandersi della sospensiva automatica»;

RILEVATO che parte resistente, alla quale l'istanza è stata ritualmente comunicata, non ha depositato note difensive;

2.

RILEVATO che agli atti è allegato il modulo di *screening* compilato presso la Questura di Agrigento in cui si evidenzia la necessità di «supporto psicologico» e la «vulnerabilità» del richiedente in quanto «persona sottoposta ad altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, persona sottoposta a tortura, trattamenti inumani e degradanti»;

che nello stesso modulo di *screening* sono state escluse «esigenze speciali di accoglienza» così come «esigenze procedurali speciali», essendo state barrate le relative caselle;

il presidente della Commissione in data 30/7/2026 ha adottato un provvedimento con cui ha ritenuto la sussistenza delle condizioni che impongono la procedura di frontiera ai sensi dell'art. 43, par. 1 Reg. (UE) 2024/1348;

nel provvedimento della Commissione territoriale oggetto di ricorso si legge che «le condizioni di vulnerabilità emerse nella fase di screening (cfr. modulo di screening della Questura di Agrigento agli atti) sono state oggetto di specifica valutazione in sede di audizione» e che «in relazione alle circostanze del caso concreto (...) è stato assicurato al ricorrente necessario sostegno ai sensi dell'art. 21 Regolamento (UE) 2024/1348 nel rispetto delle garanzie procedurali previste dalla normativa vigente, non ravvisandosi dunque elementi tali da impedire l'applicazione della procedura di frontiera»;

3.

OSSERVATO, in fatto, che:

- il modulo di *screening* compilato presso la Questura di Agrigento è sottoscritto (oltre che dal richiedente asilo e un mediatore linguistico) da un «operatore di polizia», senza che risulti uno specifico approfondimento specialistico nonostante nello stesso modulo si evidenzi la necessità di «supporto psicologico» e la «vulnerabilità» in quanto «persona sottoposta ad altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, persona sottoposta a tortura, trattamenti inumani e degradanti»; dagli atti non è dunque noto se la diagnosi in ordine alle esigenze di supporto psicologico sia stata quindi compiuta da personale medico;

- il provvedimento del Presidente della Commissione territoriale con cui è rilevata la sussistenza delle condizioni che impongono la procedura di frontiera non menziona tali elementi relativi alla necessità di supporto psicologico e alla rilevata vulnerabilità;

- nel provvedimento della Commissione territoriale non si riferisce di ulteriori accertamenti, neppure successivi alla redazione del detto modulo *screening* e al provvedimento del Presidente, né emerge dagli atti se è come sia stato assicurato il detto supporto, in che termini e con che esiti e se attualmente prosegue;

- essendo stata espressamente contestata nel ricorso l'assenza di tale documentazione, nulla è stato prodotto dalla parte resistente, nel termine di legge previsto per le sue osservazioni;

- nonostante l'indicazione nel provvedimento impugnato che le condizioni che necessitano di supporto psicologico «sono state oggetto di specifica valutazione in sede di audizione», dal verbale di audizione risulta che al ricorrente non è stato chiesto nulla di specifico delle sue condizioni psichiche (si legge, soltanto, «D. ora come sta? R. ora sto bene»), né vi è stato alcun approfondimento sulle torture subite in Libia («quando sono stato in Libia mi hanno imprigionato sei volte. Mi hanno picchiato ma non troppo. L'ultima volta che sono stato in carcere è stato il 23.6.2026. La settima volta mi hanno picchiato moltissimo, stavo male») posto che all'allegazione del richiedente asilo non è seguito alcun approfondimento;

- non risulta dagli atti e dal provvedimento della Commissione territoriale se siano stati adempiuti, e come, gli obblighi informativi ed in particolare se al momento della registrazione il richiedente asilo sia stato informato del diritto soggettivo all'orientamento legale garantito dal Reg. (UE) 2034/1348, da attuarsi mediante colloqui con un consulente legale gratuito, né risulta che il medesimo fosse già assistito da un difensore di fiducia (sul diritto soggettivo all'orientamento

legale finalizzato alla formalizzazione della domanda, cfr. art. 8, par. 2 lett. d: «diritto all'orientamento legale gratuito per la formalizzazione della singola domanda»; art. 15, par. 1: «Il richiedente ha diritto di consultare in maniera effettiva un consulente legale o altro consulente sugli aspetti relativi alla domanda in tutte le fasi della procedura» e par. 2: «Il richiedente è informato quanto prima e al più tardi al momento della registrazione della domanda a norma dell'articolo 27 del suo diritto di richiedere orientamento legale gratuito o l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite»; art. 16: «Gli Stati membri provvedono, su richiesta del richiedente, a fornire orientamento legale gratuito nella procedura amministrativa» e par. 2: «Ai fini della procedura amministrativa l'orientamento legale gratuito comprende: ... la prestazione di assistenza in merito alla formalizzazione della domanda»; Cons. 14: «Dovrebbe essergli concesso tempo sufficiente per prepararsi e conferire con ... una persona incaricata di fornire orientamento legale»; Cons. 16: «È opportuno fornire al richiedente che ne fa richiesta orientamento legale gratuito durante la procedura amministrativa, appena possibile dopo la registrazione di una domanda di protezione internazionale»);

- nel verbale si legge l'allegazione di un debito («se dovessi tornare in Pakistan, dato che ho chiesto il prestito di 55 lak rupia, devo restituire ai miei creditori (*sic*). Già avevo difficoltà quando ho chiesto 8 lak rupia, ora mi mangerebbero»), seguito da qualche domanda cui il richiedente risponde identificando i creditori come «amici», suoi e del padre, segnala che il termine per la restituzione non è ancora scaduto, dichiara di essere in «buoni rapporti» con i creditori e, per altro verso, di avere invece già saldato i debiti con i trafficanti; non risultano domande al fine di chiarire, secondo la linee guida in materia di intervista, la natura di queste amicizie, le modalità del debito, gli interessi, le garanzie, anche al fine di escludere una condizione di *debt-bondage* e di escludere un rischio oggettivo di persecuzione o danno grave;

- nonostante tali – attuali - condizioni di vulnerabilità soggettiva (bisogno di supporto, vittima di torture recentissime) e di debito (il debito principale come detto sussiste e non è scaduto), alcuni indici specifici di tratta (il percorso Bangladesh-Libia-Italia, la mancata chiarezza sulle modalità del viaggio, i sequestri a scopo di estorsione e le torture in Libia), non emerge una valutazione specifica in ordine all'appartenenza del richiedente asilo ad una categoria per cui non siano rappresentative le percentuali delle decisioni positive in materia di protezione internazionale e di protezione complementare, in sede amministrativa e giurisdizionale (che peraltro non risultano allegate nel provvedimento, come invece deve ritenersi dovuto).

4.

Ciò posto, nella specie appare assorbente d'ogni altra considerazione il rilievo dell'illegittima adozione della procedura obbligatoria di frontiera per un richiedente vulnerabile -in quanto con necessità di «supporto psicologico» e «persona sottoposta ad altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, persona sottoposta a tortura, trattamenti inumani e degradanti», così come definito all'esito nel modulo *screening*, e come confermato in sede di audizione;

se è vero che nel quadro del Reg. (UE) 2024/1348 non vi è (più) un automatismo tra vulnerabilità e incompatibilità con le procedure speciali, occorre nondimeno considerare che la condizione di vulnerabilità soggettiva, sia sotto il profilo delle precarie condizioni di salute psichica che della sottoposizione della persona a tortura nel paese di transito (Libia) impone l'acquisizione di approfondimenti che appaiono incompatibili con la procedura speciale adottata;

in disparte dall'espressa previsione di cui all'art. 53, par. 2 lett. d) per cui fra le «eccezioni alla procedura di asilo alla frontiera» rientra l'ipotesi in cui «sussistono rilevanti motivi medici per non applicare la procedura di frontiera, compresi motivi di salute mentale», che nella specie potrebbero non sussistere (seppure la ravvisata necessità di supporto psicologico avrebbe dovuto suggerire ulteriori accertamenti), va osservato come nella specie emergano i presupposti di cui all'art. 53, par. 2 lett. c) per cui fra le ipotesi che precludono la procedura di frontiera vi è il caso dei «richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari»;

la circostanza che un operatore di polizia, o un sanitario, attestino nel modulo di *screening* la carenza di necessità di «garanzie procedurali specifiche» non può ritenersi, invero, dirimente; tanto l'operatore di polizia quanto il sanitario possono verificare, verosimilmente, la capacità della persona di intendere e volere e di stare in giudizio, ma non hanno ovviamente specifica competenza in ordine alla particolare dinamica procedimentale e processuale della protezione internazionale, ove è necessario consentire alla persona di narrare in modo dettagliato e sincero le ragioni del viaggio, le modalità della sua organizzazione, il rapporto con i trafficanti, la natura dei debiti contratti, il sequestro di persona ad opera di bande criminali nel paese di transito, l'eventuale nesso fra queste e i trafficanti, le modalità del sequestro, le torture subite, le modalità di liberazione o di fuga;

l'allegazione d'essere stato sequestrato e sottoposto a tortura, in questo caso a fine giugno 2026, dunque appena qualche giorno prima dello *screening* e dell'audizione, e l'accertamento della necessità di «supporto psicologico» appaiono evidentemente incompatibili con la scelta di procedere con una procedura accelerata e di frontiera dove l'audizione appare estremamente concisa e in cui tali temi non sono stati approfonditi con le modalità reiteratamente segnalate e sollecitate da Unhcr ed Euaa;

è fondamentale al riguardo precisare che, mentre le «*esigenze di accoglienza particolari*» attengono alla compatibilità della condizione di vulnerabilità con le specifiche condizioni della struttura di accoglienza (sicché, ad es., è incompatibile l'allocazione di persone traumatizzate, con vulnerabilità psichiche, minorenni, donne vittime di tratta o di violenza ecc... in strutture prive di adeguata assistenza e, ad es., di persone appartenenti a minoranze, lgbt ecc..., in strutture ove possano essere esposte a discriminazione), le «*esigenze procedurali particolari*» evocano specificamente l'obbligo per le autorità accertante di assicurare che la procedura, per tempi - che non possono essere contratti dovendo essere compatibili con la necessità superare i traumi subiti - e modalità - grazie all'assistenza di personale preparato, alla doverosa predisposizione di orientamento legale, all'eventuale procedura di *referral* ecc...-, assicuri che le dichiarazioni rese dal richiedente asilo - che formano il principale mezzo di prova in materia di asilo - siano genuine, complete ed affidabili, al fine di prevenire errori nell'acquisizione della prova, che possano compromettere l'accertamento in sede amministrativa e confluire poi nel processo determinando errori giudiziari;

come già precisato da questo tribunale in altro, recentissimo, condivisibile precedente (Trib. Bologna 7/9/2026, est. Baraldi), la Commissione territoriale in sede di audizione deve, «a fronte di un ricorrente che è persona che ha subito gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale tanto che è bisognoso di un supporto psicologico, approfondire la natura di tale vulnerabilità e le cause, trattandosi di elementi non solo significativi al fine del riconoscimento di protezione nazionale o internazionale (cfr., da ultimo, Cass. 1441/2026 e 3042/26) ma anche al fine di verificare se procedere o meno con la procedura accelerata di frontiera»;

nel caso di specie le modalità assai concise dell'audizione confermano, invero, la manifesta incompatibilità delle condizioni soggettive e della vicenda del richiedente asilo con una procedura speciale avente carattere accelerato e diretta, sostanzialmente, a definire celermente domande verosimilmente infondate, e attestano in modo evidente l'esito poco soddisfacente in carenza anche di un'adeguata preparazione del richiedente, con un consulente legale specializzato, come previsto dal Reg. in caso di richiesta del richiedente asilo.

5.

Si deve ritenere, in conclusione, che la procedura di frontiera è stata applicata in carenza dei presupposti normativi e, inoltre, che la stessa non sia stata rispettata in tutte le sue articolazioni, in carenza di obblighi informativi sul diritto di accedere ad un consulente legale specializzato e gratuito;

va allora richiamato l'insegnamento di cui a Cass. SS.UU. n. 11399/2024 -che pur essendo stato offerto nel vecchio quadro normativo e da un giudice nazionale, pone un principio attuale anche nel nuovo quadro normativo -, per cui la deroga alla regola generale della sospensione automatica opera soltanto in presenza di una procedura accelerata correttamente svolta;

il giudice non può esimersi, dunque, dal verificare preliminarmente la sussistenza dei presupposti della procedura speciale e le specifiche modalità di applicazione, indipendentemente dalle deduzioni delle parti e, in carenza dei presupposti o in ipotesi di mancato rispetto delle dette articolazioni, deve accertare la necessaria riconducibilità alla procedura ordinaria e dunque, il permanere ai sensi dell'art. 68 Reg. (UE) 2024/1348 del diritto del richiedente asilo di rimanere;

P.Q.M.

VISTO l'art. 35 *bis* comma 4 del D.L.vo 25 del 2008;

P.Q.M.

ACCERTA il DIRITTO DI RIMANERE del richiedente asilo per effetto della tempestiva proposizione del ricorso con effetto sospensivo dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Si comunichi.

Bologna 10 settembre 2026

Il Giudice
dott. Marco Gattuso